

A (Disegno)

**Legge federale
sull'esercito e sull'amministrazione militare
(Legge militare, LM)**

Modifica del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... 2007¹,
decreta:*

I

La legge militare del 3 febbraio 1995² è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 40 capoverso 2, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale³;

...

Titolo che precede l'articolo 2

Titolo secondo: Obbligo di prestare servizio militare

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 2 Svizzeri

¹ Ogni Svizzero è soggetto all'obbligo di prestare servizio militare.

² Il servizio civile sostitutivo e l'assoggettamento alla tassa d'esenzione sono disciplinati in leggi federali particolari.

Art. 3 cpv. 2

² Se il suo annuncio è accolto, diventa soggetta all'obbligo di leva. Se al reclutamento è dichiarata abile al servizio militare e si impegna ad assumere la funzione milita-

¹ FF 2007 ...

² RS 510.10

³ RS 101

re che le è assegnata, diventa soggetta all'obbligo di prestare servizio militare e all'obbligo di notificazione.

Art. 4 cpv. 2 e 3

² Gli Svizzeri all'estero possono annunciarsi volontariamente per il servizio militare. Se il loro annuncio è accolto, diventano soggetti all'obbligo di leva. Se al reclutamento sono dichiarati abili al servizio militare e si impegnano ad assumere la funzione loro assegnata, diventano soggetti all'obbligo di prestare servizio militare.

³ Possono essere chiamati in servizio per il servizio di difesa nazionale (art. 76) anche gli altri Svizzeri all'estero.

Art. 6a (nuovo) Documento relativo all'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare ricevono un documento che attesta lo stato di adempimento del loro obbligo di prestare servizio militare.

² Il documento è periodicamente aggiornato.

Titolo che precede l'articolo 7

Capitolo 2: Contenuto dell'obbligo di prestare servizio militare

Sezione 1: Obbligo di leva e reclutamento

Art. 7 Obbligo di leva

¹ Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono soggette all'obbligo di leva dall'inizio dell'anno in cui compiono 18 anni.

² Le persone soggette all'obbligo di leva devono annunciarsi presso le autorità militari competenti per la registrazione nel controllo militare e fornire in tale occasione i dati di cui all'articolo 27. L'obbligo di annunciarsi si estingue alla fine dell'anno in cui esse compiono 29 anni.

³ Le persone soggette all'obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa e, in tale occasione:

- a. consegnare, all'attenzione dei medici competenti, un questionario medico sullo stato di salute generale compilato in precedenza;
- b. indicare, all'attenzione degli organi del reclutamento, il periodo in cui desiderano assolvere la scuola reclute.

⁴ La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42). Le Svizzere non soggette all'obbligo di leva e gli Svizzeri all'estero possono partecipare alla manifestazione informativa.

Art. 8 Obbligo di partecipare al reclutamento

¹ Le persone soggette all'obbligo di leva devono partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni nei casi di manifesta inabilità al servizio.

² Il reclutamento deve di regola essere assolto a 19 anni. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le persone soggette all'obbligo di leva che desiderano assolvere anticipatamente la scuola reclute oppure che per motivi personali non possono assolvere il reclutamento a 19 anni.

³ L'obbligo di partecipare al reclutamento si estingue alla fine dell'anno in cui le persone soggette all'obbligo di leva compiono 25 anni. Il Consiglio federale può prevedere che il reclutamento sia assolto più tardi. Gli interessati devono acconsentire a tale assolvimento posticipato.

Art. 9 Contenuto del reclutamento

¹ In occasione del reclutamento sono raccolti mediante esami, test e colloqui ed elaborati i dati necessari per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio militare, dell'idoneità al servizio di protezione civile e del profilo attitudinale nonché i dati necessari per l'attribuzione delle persone soggette all'obbligo di leva.

² Le giornate di reclutamento sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42).

Art. 10

Abrogato

Art. 11 cpv. 1, 2 lett. b e c nonché 2^{bis}

¹ I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali i cognomi, i nomi, gli indirizzi e i numeri AVS delle persone soggette all'obbligo di leva conformemente ai loro registri degli abitanti.⁴

² I Cantoni hanno i seguenti compiti:

- b. organizzano la manifestazione informativa;
- c. consegnano durante la manifestazione informativa il documento relativo all'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare.

^{2bis} Il Consiglio federale stabilisce i principi per il programma della manifestazione informativa, la forma e il contenuto delle informazioni da comunicare nonché i dati da rilevare; il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina i dettagli relativi alla comunicazione delle informazioni.

⁴ L'aggiunta riguardante l'utilizzazione del numero AVS è necessaria se la revisione della LAVS (nuovo numero d'assicurato dell'AVS), sottoposta per approvazione al Parlamento con il messaggio del 23 novembre 2005 (FF 2006 471) e che contempla una modifica dell'articolo 46 capoverso 2 LM, entra in vigore *prima* della presente revisione della LM. SG Regi 152.3

Titolo che precede l'articolo 12

Sezione 2: Obbligo di prestare servizio

Art. 12 Principio

Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dichiarate abili al servizio militare devono prestare i seguenti servizi:

- a. il servizio d'istruzione (art. 41-61);
- b. il servizio di promovimento della pace per il quale si sono annunciati (art. 66);
- c. il servizio d'appoggio (art. 67-75);
- d. il servizio attivo (art. 76-91).

Art. 13 cpv. 1 e 2 frase introduttiva

¹ *Abrogato*

² L'obbligo di prestare servizio militare dura:

Art. 20 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ L'abilità al servizio militare può essere riesaminata. Possono presentare una domanda scritta e motivata per un riesame:

- a. la persona da sottoporre all'apprezzamento;
- b. i medici dell'esercito e dell'amministrazione militare;
- c. i medici civili curanti e i medici civili incaricati di una perizia;
- d. le autorità dell'amministrazione militare e l'assicurazione militare;
- e. le autorità militari preposte all'esecuzione penale;
- f. l'organo d'esecuzione del servizio civile, nel quadro del reclutamento anche verbalmente.

^{1bis} Le persone che in vista dei loro obblighi di servizio sono parzialmente o completamente incapaci di discernimento sono inabili al servizio. Le autorità di protezione degli adulti comunicano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito tutte le decisioni passate in giudicato di nomina di curatori di persone soggette all'obbligo di leva e militari, nonché il loro annullamento.

Titolo che precede l'articolo 21(nuovo)

Sezione 3: Non reclutamento, esclusione e degradazione

Art. 21 Non reclutamento, esclusione e degradazione a causa di una sentenza di condanna

¹ Le persone soggette all'obbligo di leva divenute intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza di condanna per un crimine o un delitto oppure di una misura privativa della libertà ordinata, non sono reclutate.

² I militari divenuti intollerabili a causa di una sentenza di condanna per un crimine o un delitto oppure di una misura privativa della libertà ordinata, sono esclusi dall'esercito. Se si sono resi indegni del loro grado, vengono degradati ed esclusi dall'esercito.

³ Su propria richiesta, le persone soggette all'obbligo di leva non reclutate possono essere riammesse al reclutamento e le persone escluse dall'esercito che non sono state degradate possono essere riammesse nell'esercito se:

- a. per la durata del periodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall'esecuzione della pena hanno tenuto buona condotta; e
- b. sussiste una necessità per l'esercito.

⁴ La riammissione può essere revocata se risulta soltanto in un secondo momento che le relative condizioni non erano adempiute.

⁵ Per le decisioni di cui ai capoversi 1-4 è competente lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

⁶ Per la decisione, esso può:

- a. chiedere rapporti di polizia e militari concernenti la persona interessata;
- b. consultare il casellario giudiziale, inserti penali e inserti relativi all'esecuzione delle pene;
- c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti nonché consultare inserti relativi a esecuzioni e fallimenti;
- d. esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 22 e 23

Abrogati

Art. 24 cpv. 1

¹ Ai militari che si dimostrano incapaci di assumere la loro funzione è assegnata senza indugio una funzione per la quale hanno le capacità.

Titolo che precede l'articolo 25 (nuovo)

Sezione 4: Obblighi fuori del servizio

Art. 25 rubrica e cpv. 1 lett. b

Rubrica abrogata

¹ Fuori del servizio le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono:

- b. adempiere l'obbligo di notificazione (art. 27);

Titolo che precede l'articolo 26

Abrogato

Art. 26

Abrogato

Titolo che precede l'articolo 27

Abrogato

Art. 27 rubrica, cpv. 1 e 1^{bis}

Obbligo di notificazione

¹ Le persone soggette all'obbligo di leva e le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:

- a. cognome, nome, data di nascita;
- b. indirizzo di residenza e indirizzo postale;
- c. lingua materna, Comune e Cantone d'origine;
- d. professione appresa e attività professionale.

^{1bis} Esse devono comunicare spontaneamente allo Stato maggiore di condotta dell'esercito i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:

- a. le sentenze di condanna per un crimine o un delitto passate in giudicato nonché le sentenze di condanna passate in giudicato che ordinano una misura privativa della libertà;
- b. i pignoramenti infruttuosi e le dichiarazioni di fallimento.

Art. 41 cpv. 3 secondo periodo

³ ... I servizi d'istruzione possono essere integralmente o parzialmente svolti all'estero se il loro obiettivo non può essere raggiunto con un servizio d'istruzione in Svizzera.

Art. 42 cpv. 2 frase introduttiva

² Il Consiglio federale stabilisce il numero massimo complessivo di giorni di servizio d'istruzione da prestare:

Art. 47 cpv. 1 secondo periodo e cpv. 4

¹ ... Chi appartiene al personale militare è considerato un militare.

⁴ Il personale militare è impiegato nei settori dell'istruzione, della condotta e dell'impiego dell'esercito. Può essere anche obbligato a prestare, all'estero, servizi d'istruzione e impieghi in servizio di promovimento della pace e in servizio d'appoggio.

Art. 48a cpv. 2

² Può mettere a disposizione installazioni e materiale dell'esercito per scopi d'istruzione in ambito internazionale.

Art. 48b (nuovo) Istruzione e perfezionamento del personale medico militare

¹ L'istruzione e il perfezionamento del personale medico militare incombono alla Confederazione nella misura in cui non avvengono presso una scuola superiore. La Confederazione assicura e coordina l'istruzione e il perfezionamento dei medici militari e di altri quadri delle professioni sanitarie relativamente alla loro carriera civile e militare.

² Per tale scopo la Confederazione gestisce il centro di competenza Accademia svizzera integrata per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe (ASIMC). L'ASIMC è un'unità amministrativa del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Essa può incaricare terzi segnatamente dell'esecuzione di misure di istruzione e perfezionamento.

Art. 54a cpv. 2, 2^{bis} (nuovo) e 3

² Chi adempie senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (militare in ferma continuata), assolve la scuola reclute e presta immediatamente dopo, senza interruzione, il resto dei giorni di servizio. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per motivi inerenti alla persona stessa del militare in ferma continuata.

^{2bis} Il militare in ferma continuata che si è dichiarato disposto a prestare servizi militari all'estero è tenuto a prestare gli impieghi ordinati.

³ La proporzione annua di reclute che effettuano il servizio come militari in ferma continuata non può eccedere il 15 per cento.

Art. 55

¹ Gli allievi sergenti e tenenti assolvono un'istruzione per i quadri orientata al loro compito.

² I sergenti e i tenenti di nuova nomina assolvono un servizio d'istruzione in una scuola reclute. Assumono la responsabilità dell'istruzione e della condotta al loro livello.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. quali altri servizi d'istruzione devono essere assolti per conseguire un grado superiore, per esercitare una nuova funzione o per un nuovo addestramento;
- b. quali servizi speciali devono prestare gli ufficiali e i sottufficiali;
- c. la durata massima dell'istruzione dei quadri e dei servizi d'istruzione.

⁴ Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a disciplinare i dettagli relativi ai servizi d'istruzione, quali il frazionamento, i partecipanti e le condizioni d'ammissione.

Art. 56-58

Abrogati

Art. 66 cpv. 1

¹ Gli impieghi destinati al promovimento della pace devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza svizzera. Gli impieghi non armati sono possibili sulla base di convenzioni di diritto internazionale tra Stati aventi l'approvazione dello Stato nel quale si svolge l'impiego. Gli impieghi armati possono essere ordinati soltanto sulla base di un mandato dell'ONU o dell'OSCE.

Art. 66b cpv. 4 e 5 (nuovo)

⁴ Un impiego armato dev'essere approvato preliminarmente dall'Assemblea federale qualora siano impiegati oltre 30 militari oppure la sua durata sia superiore a sei mesi. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell'Assemblea federale.

⁵ Nel decreto d'approvazione, l'Assemblea federale può delegare interamente o parzialmente al Consiglio federale le proprie competenze per la proroga dell'impiego approvato. Il Consiglio federale esercita le competenze che gli sono delegate previa consultazione delle commissioni della politica di sicurezza e della politica estera delle Camere federali.

Art. 70 cpv. 2 e 3 (nuovo)

² Se la chiamata in servizio concerne più di 4000 militari o l'impiego dura più di tre settimane, l'impiego dev'essere approvato preliminarmente dall'Assemblea federale. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell'Assemblea federale.

³ Nel decreto d'approvazione, l'Assemblea federale può delegare interamente o parzialmente al Consiglio federale le proprie competenze per la proroga dell'impiego approvato. Il Consiglio federale esercita le competenze che gli sono

delegate previa consultazione delle commissioni della politica di sicurezza e della politica estera delle Camere federali.

Art. 85 cpv. 3

³ Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto.

Art. 103 cpv. 3

³ Per determinare l'idoneità di un aspirante, l'autorità competente può:

- a. chiedere rapporti di polizia e militari concernenti la persona interessata;
- b. consultare il casellario giudiziale, inserti penali e inserti relativi all'esecuzione delle pene;
- c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti nonché consultare inserti relativi a esecuzioni e fallimenti;
- d. esigere l'esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.

Art. 109a (nuovo) Liquidazione

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport provvede alla liquidazione di materiale dell'esercito e disciplina le competenze in seno al Dipartimento.

² Conclude i contratti necessari per la liquidazione.

³ Preserva i beni culturali dell'esercito considerati degni di essere conservati.

Art. 109b (nuovo) Cooperazione in materia d'armamento con Stati partner

¹ Nel quadro della politica estera e della politica di sicurezza svizzera, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione nel campo dell'armamento.

² Tali accordi possono segnatamente avere per oggetto:

- a. l'acquisto di armamenti;
- b. la ricerca e lo sviluppo, la garanzia della qualità e la manutenzione nel campo della tecnica militare;
- c. lo scambio di informazioni e di dati;
- d. le condizioni quadro della cooperazione specifica al progetto con l'industria nel campo dell'armamento;
- e. l'identificazione di progetti comuni in tale campo.

Art. 113

Abrogato

Art. 122 Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare

I Cantoni provvedono al disbrigo amministrativo del proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare e della restituzione dell'equipaggiamento personale.

Art. 123 cpv. 2 lett. a

² Non prelevano imposte su:

- a. stabilimenti o officine militari, ad eccezione delle imprese d'armamento della Confederazione che sono società anonime di diritto privato;

Art. 130a (nuovo) Liquidazione di immobili militari

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina la liquidazione di immobili della Confederazione che hanno servito per scopi militari.

² Conclude i contratti necessari per la liquidazione.

³ Preserva i beni culturali dell'esercito considerati degni di essere conservati.

Art. 140 cpv. 1

¹ Le formazioni sono responsabili del materiale dell'esercito loro affidato. Rispondono della perdita e del danneggiamento ove non si possano individuare i responsabili. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di loro militari.

Titolo che precede l'articolo 146

Capitolo 7: Trattamento di dati personali

Art. 146

Il trattamento di dati personali da parte di organi dell'esercito e dell'amministrazione militare è disciplinato in una legge federale particolare.

Art. 147-148h

Abrogati

Titolo che segue l'articolo 148h

Capitolo 8: Attività commerciali (nuovo)

Articolo 148i

¹ Le unità amministrative del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport possono fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:

- a. sono in stretta relazione con i compiti principali dell'unità amministrativa;
- b. non richiedono mezzi materiali o risorse di personale supplementari; e
- c. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali.

² Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica del diritto vigente

Gli atti legislativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge sul personale federale del 24 marzo 2000⁵

Art. 24 cpv. 3 (nuovo)

³ Il Consiglio federale può obbligare il personale civile dell'Aggruppamento Difesa in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport a effettuare impieghi all'estero se la funzione esercitata è necessaria per appoggiare:

- a. l'istruzione di truppe svizzere; oppure
- b. impieghi in servizio di promovimento della pace o in servizio d'appoggio.

2 Legge federale del 4 ottobre 2002⁶ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 17 rubrica e cpv. 2 e 3

Incorporazione dei militi

² D'intesa con i Cantoni interessati, i militi possono essere incorporati al di fuori del Cantone di domicilio.

³ Il Cantone di domicilio decide in merito all'incorporazione dei militi.

Art. 18 Personale di riserva

¹ I Cantoni hanno la facoltà di incorporare militi nel personale di riserva.

² I militi incorporati nel personale di riserva non devono essere formati e non hanno diritto di prestare servizio di protezione civile.

Art. 43 cpv. 2 (nuovo)

² Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport disciplina la liquidazione di materiale che è servito per scopi di protezione civile.

⁵ RS 172.220.1

⁶ RS 520.1

Art. 66 cpv. 2

² Contro le chiamate e le decisioni di differimento del servizio i militi possono presentare una domanda di riesame all'organo che li ha convocati; esso decide definitivamente.

Art. 72 cpv. 3-5 (nuovi)

³ Può trasmettere agli uffici cantonali competenti per la protezione civile i dati del reclutamento delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile.

⁴ I dati sanitari necessari per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile sono trattati nel Sistema d'informazione medica dell'esercito.

⁵ I dati sanitari necessari per l'apprezzamento dell'idoneità a prestare servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile sono trattati dai Cantoni.

Capitolo 3: (nuovo) Attività commerciali*Art. 73a*

¹ Il servizio della Confederazione competente per la protezione civile può fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:

- a. sono in stretta relazione con i compiti principali dell'unità amministrativa;
- b. non richiedono mezzi materiali o risorse di personale supplementari; e
- c. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali.

² Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi.

Titolo che precede l'articolo 74

Capitolo 4: Disposizioni finali**3. Legge federale del 12 giugno 1959⁷ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (LTEO)***Art. 3 (nuovo) Durata dell'assoggettamento*

¹ L'assoggettamento alla tassa comincia all'inizio dell'anno nel quale gli assoggettati agli obblighi militari compiono 20 anni.

⁷ RS 661

² Essa dura:

- a. per gli assoggettati agli obblighi militari non incorporati in una formazione dell'esercito o non soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, fino alla fine dell'anno in cui compiono 30 anni;
- b. per gli assoggettati agli obblighi militari incorporati in una formazione dell'esercito o soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, al più tardi fino alla fine dell'anno nel quale compiono 34 anni.

Art. 4 cpv. 1 lett. d

¹ È esentato dalla tassa chiunque, nell'anno di assoggettamento:

- ⁸ d. *Abrogata*